



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 193	delib.	OGGETTO: DEMANIO MARITTIMO - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME DEL COMUNE DI TERRACINA TE/072, TE/078, TE/085 e TE/125 - LOC. VIALE CIRCE - AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI - BANDO DI GARA - APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO E SCHEMA CONVENZIONE.-
Data 13.04.2010		
N.	prot. gen.	
data		

L'anno duemiladieci, il giorno TREDICI del mese di APRILE alle ore 13.10

e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

LAURETTI FRANCESCA	PRESENTE	X	ASSENTE	
D'AMICO GIANNI	PRESENTE	X	ASSENTE	
MASCI GIOVANNI	PRESENTE	X	ASSENTE	
PECCHIA LUCIANO	PRESENTE	X	ASSENTE	
ZICCHIERI FRANCESCO	PRESENTE		ASSENTE	X

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale.

Assume la presidenza Il Sindaco dott. S. NARDI

,il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta

la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento.

fermo restando, la corresponsione dei canoni Demaniali relativi alle indicate concessioni.

Terracina, 13/04/2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento.

Terracina, 13.04.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto pu l'Entrate.

L'ASSESSORE AL DEMANIO FINALITA' TURISTICHE
SOTTOPONE ALL'ESAME ED ALLA APPROVAZIONE LA SEGUENTE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

LA GIUNTA

VISTO

l'art. 45bis del codice della navigazione marittima, riguardante l'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione demaniale marittima;

VISTA

la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13, contenente norme di "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla L.R. n. 14/99(organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo", nonché il relativo regolamento 15 luglio 2009, n.11 "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche - ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari";

DATO ATTO

che al Dipartimento Pianificazione, Assetto e Sviluppo Economico e Culturale del Territorio - , sono assegnate le incombenze tecnico-gestionali afferenti la definizione e la trattazione dei procedimenti concessori relativi agli arenili di questo territorio comunale;

RILEVATO

che questo Ente è titolare di n. 4 concessioni demaniali marittime contraddistinte dalle sigle **TE/072**, **TE/078**, **TE/085** e **TE/125**, in corso di validità, ubicate in Viale Circe, della complessiva consistenza di mq. 10.244,00 aventi ad oggetto la gestione degli arenili mediante erogazione del servizio di assistenza e salvataggio bagnanti, fornitura di attrezzature balneari da installare in modo organizzato ed ordinato, del servizio di pulizia, nonché del servizio di custodia e guardiania, anche notturna;

CONSIDERATO

-
- a) che l'Amministrazione Comunale nella decorsa stagione balneare ha già affidato a terzi - previa esperimento di rituale procedura di evidenza pubblica - la gestione delle attività previste dai titoli in questione (Deliberazione della G.C. n. 168 in data 8 aprile 2009), ritenendo NON conveniente la gestione diretta delle stesse tenuto conto dell'esborso finanziario connesso sia alle esigenze organizzative ed operative, sia all'individuazione ed alla gestione del personale necessario avente particolari qualifiche professionali, che richiedono, fra l'altro, una continuativa attività formativa ed addestrativa;
- b) che a seguito dell'avvenuto affidamento a terzi della gestione dei n. 4 tratti di arenile demaniale marittimo - per la sola stagione balneare 2009 - relativi alle indicate concessione in capo a questo Ente (TE/072, TE/078, TE/085 e TE/125), l'Amministrazione Comunale ha incamerato il complessivo importo di Euro **157.500,00** - comprensivo di IVA;

RITENUTA

a) l'opportunità, ferma restando l'esigenza di salvaguardare l'utilità delle concessioni, di ripetere anche per il 2010 l'esperienza posta in essere per la passata stagione balneare e, conseguentemente, affidare a terzi - ex artt. 45bis e 58 cod. nav. ed art. 50 L. R. 06.08.2007, n. 13 - la gestione delle menzionate concessione demaniale marittime TE/072, TE/078, TE/085 e TE/125, mediante esperimento di rituale procedura di evidenza pubblica;

b) la congruità del prezzo posto a base di gara, da prevedere nel relativo Bando, pari a complessivi € 162.855,00, comprensivo di IVA - derivante dalla copertura delle spese da corrispondere allo Stato ed alla Regione per il canone demaniale marittimo, aggiornamento ISTAT per l'anno 2010 pari al 3,40% sull'importo di Euro 157.500,00 - comprensivo di IVA - incamerato per la passata stagione balneare, dell'utile gestionale nonchè dell'ammortamento delle attrezzature acquistate dal Comune da mettere a disposizione dell'aggiudicatario;

VISTI

i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, rispettivamente dal Dirigente del Settore Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e dal Responsabile del Dipartimento Risorse Finanziarie;

VISTI

gli artt. 45bis del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii., e art. 50 della L.R. 06.08.2007, n. 13;

VISTO

il vigente Statuto Comunale;

VISTO

l'art. 48 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

DELIBERA

1. di **APPROVARE**, per le motivazioni in premessa specificate, il disciplinare tecnico e schema di convenzione concernente la gara di affidamento a terzi della gestione di n. 4 tratti di arenile demaniale marittimo per complessivi mq. 9.719,00 (novemilasettecentodiciannove/00) e complessivi ml. 665,00 (seicentosessantacinque/00) di fronte-mare, ubicati sulla spiaggia di ponente (Viale Circe) del Comune di Terracina, oggetto delle concessioni demaniali comunali individuate con le sigle **TE/072, TE/078, TE/085 e TE/125**, meglio specificate in preambolo;
2. di **STABILIRE**, la durata della gestione in anni uno (1) - stagione balneare 2010 ferma restando che l'attività prevista dai titoli demaniali potrà essere esercitata NON oltre il 31 ottobre;
3. di **DICHIARARE**, ad ogni effetto di legge, la documentazione di cui al precedente punto 1. parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
4. di **DEMANDARE** all'Ufficio Gare di questo Ente la predisposizione degli atti necessari all'affidamento a terzi della gestione di n. 4 tratti di arenile demaniale marittimo per complessivi mq. 9.719,00 e complessivi ml. 665,00

(seicentosessantacinque/00) di fronte-mare, ubicati sulla spiaggia di ponente (Viale Circe) del Comune di Terracina, oggetto delle concessioni demaniali comunali individuate con le sigle **TE/072, TE/078, TE/085 e TE/125**;

5. di **DEMANDARE** al Dirigente del Dipartimento Pianificazione, Assetto e Sviluppo Economico e Culturale del Territorio - Settore Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) ed al Responsabile del Dipartimento Finanziario, ciascuno di rispettiva competenza, l'adozione dei successivi atti.


Indi

LA GIUNTA

con voto unanime e separato

DELIBERA

di dichiarare, per l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. La deliberazione, messa a votazione, è approvata all'unanimità.



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE IN
GESTIONE A TERZI – EX ARTT. 45 BIS COD. NAV. E 50
L.R. 13/2007–**

**DI N. 4 (QUATTRO) TRATTI DI ARENILE DEMANIALE MARITTIMO
UBICATI SULLA SPIAGGIA DI PONENTE (VIALE CIRCE) DEL COMUNE DI
TERRACINA (LT) – DI COMPLESSIVI MQ. 9.719,00 E COMPLESSIVI ML.
665,00 DI FRONTE MARE - OGGETTO DELLE CONCESSIONI COMUNALI
DEMANIALI MARITTIME CONTRADDISTINTE DALLE SIGLE TE/072,
TE/078, TE/085, TE/125.**

L’anno duemiladieci, addì del mese di (..... **.2010**), nei locali
del Dipartimento Risorse Finanziarie del Comune di Terracina (Provincia di
Latina), siti in Via Sarti sono comparsi: -----

----- da una parte -----

➤ **COMUNE DI TERRACINA**, prov. Latina, nella persona del **Dr.ssa Ada
NASTI**, nata XXXXXXX (XX) il XX.XX.XXXX, Dirigente del Dipartimento Risorse
Finanziarie nel Comune di Terracina – **P.IVA: 00246180590**. -----

----- e dall'altra -----

➤ **SOC.** XXXXXXX sedente in XXXXXXX (XX) – Via XXXXXX n. XX - P. IVA
XXXXXXXXXXXX -, nella persona del legale rappresentante **Sig. XXXXX
XXXXXXXX**, nato a XXXXXX (XX) il XX.XX.XXXX, il quale esibisce in originale
il documento d’identità - XXXXX n. XXXXXXX rilasciata dal XXXXX in data
XX.XX.XXXX - che viene acquisito in copia agli atti del presente contratto in
allegato sub 1); -----

----- P R E M E S S O -----

a) che il Comune di Terracina è titolare di n. 4 concessioni demaniali marittime
contraddistinte dalle sigle **TE/072, TE/078, TE/085 e TE/125**, in corso di
validità, ubicate in Viale Circe, della complessiva consistenza di mq. 10.244,
aventi ad oggetto la gestione degli arenili mediante erogazione del servizio di
assistenza e salvataggio bagnanti, fornitura di attrezzature balneari da



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

- installare in modo organizzato ed ordinato, del servizio di pulizia, nonché del servizio di custodia e guardiania, anche notturna; -----
- b) che con Deliberazione n. XXX in data XX.XX.2010, la Giunta Comunale ha approvato il disciplinare tecnico e schema di convenzione, concernente la gara di affidamento in gestione unitaria a terzi, di durata annuale, di n. 4 tratti di arenile demaniale marittimo, per complessivi mq. 9.179,00 e complessivi ml. 665,00 di fronte mare, oggetto delle concessioni demaniali marittime coprate, demandando all'Ufficio Gare di questo Ente la predisposizione degli atti conseguenti;-----
- c) che il Bando di Gara e relativi allegati, sono stati ritualmente pubblicati all'Albo Pretorio e sul portale internet comunale il XXXXX, sul quotidiano "XXXXX – Edizione Nazionale e Provinciale", in data XX.XX.2010 e XX.XX.2010, nonché - per estratto - mediante affissione di manifesti in luoghi pubblici di questo Comune; -----
- d) che il giorno XX.XX.2010 si sono svolte le operazioni di aggiudicazione della gara di che trattasi, come da verbale n. 1 – Ammissione; verbale n. 2 – Apertura offerta tecnica; verbale n. 3 – Apertura offerta economica, tutti in pari data, dai quali risulta che aggiudicataria è risultata la ditta **XXXXXX** - , con sede in XXXXXXXX – Via XXXXXXXX n. XX – P.IVA/C.F.XXXXX -----
- e) che con determinazione prot. n. XXXXX in data XX.XX.2010, il Responsabile dell'Ufficio Gare di questo Comune, ha approvato i verbali di gara sopra richiamati redatti dalla Commissione aggiudicatrice nella seduta del XX.XX.2010 e dichiarato, ad ogni effetto di legge, aggiudicataria della gara in questione la ditta XXXXXXXX, con sede in XXXXXXXX – Via XXXXXXXX n. XX – P.IVA/C.F. XXXXXXXXXXXX; -----
- f) che con autorizzazione prot. n. XXXXXX/U in data XX.XX.2010 il Responsabile del Settore Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ha autorizzato - ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. n.13/2007 - il Comune di Terracina, nella persona della Dr.ssa Ada NASTI *ut supra* costituita, ad affidare alla ditta **XXXXXXXXXXXX**, in quanto aggiudicataria, la gestione sino al 31.10.2010 - delle concessione demaniale marittime individuate con le sigle TE/072,



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

TE/078,TE/085 e TE/125, rilasciate al Comune di Terracina, meglio specificata sub a);-----

- g) che la Società aggiudicataria - conformemente a quanto stabilito al punto XXXX del bando di gara - **ha versato all'intestato Ente**, nei tempi previsti, **l'importo offerto** in sede di gara, **pari a € XXX.XXX,00**, (xxxxxxxxxxxxx/00), giusta bonifico in data XX.XX.2010 dell'Istituto Bancario XXXXXX ed ha altresì trasmesso - a valere quale deposito cauzionale - copia della polizza fidejussoria a favore del Comune di Terracina, per l'importo di € XX.XXX,00 (xxxxxxx/00), stipulata con la Compagnia di Assicurazione XXXXXXXX - con sede in XXXXXX n. XX in data XX.XX.2010; -----

-----**TUTTO CIO' PREMESSO**-----

le parti, come sopra costituite,-----

-----**PATTUISCONO E STIPULANO**-----

quanto segue.-----

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

- 1.1 La premessa è patto.-----

ARTICOLO 2

Oggetto della convenzione

- 2.1 La sig.ra **Ada NASTI**, nata a XXXXX il XX.XX.XXXX, in qualità di legale rappresentante del **COMUNE DI TERRACINA** (di seguito definito anche *concessionario*), sedente in Terracina - Piazza Municipio n. 1 - **P.IVA: 00246180590- AFFIDA** al **XXXXXX**, con sede in XXXX - Via XXXXXX n. XX - C.F./P.IVA XXXXXXXXXXXX -, nella persona del legale rappresentante **Sig. XXXXXXXX**, nato a XXXXXX (XX) il XX.03.1950 (di seguito definito *affidatario*), che accetta, la gestione - sino al 31.10.2010 - di n. 4 tratti di arenile demaniale marittimo per complessivi mq. 9.719,00 (novemilasettecentodiciannove/00) e complessivi ml. 665,00 (seicentosessantacinque/00) di fronte mare, ubicati sulla spiaggia di ponente (Viale Circe) del Comune di Terracina, oggetto delle concessioni



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

demaniali marittime individuate con le sigle TE/072, TE/078, TE/085 e TE/125, rilasciate al Comune di Terracina.-----

- 2.2** L'*affidatario* dichiara di aver preso visione dei siti demaniali oggetto del presente atto e di averli trovati in buono stato di conservazione e manutenzione ed idonei all'uso per cui è convenzione.-----
- 2.3** L'*affidatario* si obbliga, nell'eventualità che in sede di allestimento dei lidi balneari dovesse riscontrarsi una superficie in eccedenza rispetto a quella indicata nel Bando di Gara, a redigere apposita planimetria - redatta e sottoscritta da tecnico abilitato- indicante l'esatta superficie d'intervento, da trasmettere al Settore Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) di questo Comune. Detta superficie, che verrà ritenuta ad uso esclusivo dell'Ente, in qualità di concessionario - il quale provvederà al pagamento dell'ulteriore rateo di canone in ragione dell'incremento stesso - potrà essere utilizzata dall'affidatario ai fini commerciali esclusivamente nel limite quantitativo delle attrezzature balneari comunali (ombrelloni, sedie sdraio e lettini) elencati nell'inventario citato nel disciplinare tecnico di cui all'allegato " " del Bando di Gara.-----

ARTICOLO 3

Durata della convenzione

- 3.1** La durata della presente convenzione decorre dalla data odierna e scade il **31 ottobre 2010**.-----

ARTICOLO 4

Caratteristiche e condizioni degli interventi - Limiti - Obblighi

- 4.1** L'*affidatario* è obbligato a gestire gli arenili oggetto dell'affidamento conformemente alle prescrizioni contenute nei rispettivi titoli concessori, nel disciplinare tecnico, nella vigente ordinanza balneare emessa dal competente dirigente comunale, d'intesa con il Capo del Circondario Marittimo-Guardia Costiera di Terracina, nonché nell'*Accordo di Programma* che ha approvato il *Piano di Utilizzazione degli Arenili* (Decreto



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

del Presidente della Giunta Regionale del Lazio 30.06.2003, n. 252), oltre a quanto previsto dalla L.R. Lazio n. 13/2007 e relativo Regolamento approvato dalla Giunta regionale in data 15 luglio 2009, n. 11, e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 30 luglio 2001, n° 1161 e ss.mm.ii. avente per oggetto :*"Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della L.R. 6 agosto 1999, n° 14. Integrazioni alle disposizioni ed adeguamenti normativi al D.G.R. 30.07.2001, n. 1161 in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico-ricreativa."*

- 4.2** Sono comunque fatte salve eventuali disposizioni normative in materia che dovessero essere emanate dalla Regione Lazio nell'esercizio del competente potere normativo.
- 4.3** La gestione degli arenili oggetto dell'affidamento di cui al comma 2.1. ha il solo scopo di assicurare l'erogazione del servizio di assistenza e salvataggio bagnanti, fornitura ai bagnanti di attrezzature balneari (ombrellone, sedie a sdraio e/o lettini) da installare in modo organizzato ed ordinato, del servizio di pulizia dell'arenile, nonché del servizio di custodia e guardiania, diurna e notturna.
- 4.4** L'affidatario NON può installare strutture (anche se precarie ed amovibili), quali - a mero titolo esemplificativo - chioschi e spogliatoi, con la tassativa eccezione di docce, w.c. ed ascensore e camminamenti per l'accesso di persone disabili, nonché delle opere pertinenziali previste dalla circolare dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 - serie i in data 24.05.2001.
- 4.5** Nel periodo compreso tra le ore 01:00 e le ore 05:00 è vietato l'utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.), salvo espresso consenso del Comune, concessionario ed aggiudicante.
- 4.6** Su semplice richiesta del Comune di Terracina, motivata da esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, l'aggiudicatario è obbligato a procedere - a propria cura e spese ed entro il termine che gli



verrà assegnato - alla temporanea rimozione delle attrezzature balneari, senza poter pretendere compensi, indennizzi o risarcimenti per danni, di qualsiasi natura, conseguenti alla citata rimozione temporanea.

- 4.7** L'affidatario è direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale, aggiudicante e concessionaria, dell'esatto adempimento degli oneri assunti con l'aggiudicazione, nonché d'ogni danno personale e patrimoniale cagionato all'Amministrazione stessa ovvero a terzi, nell'esercizio dell'autorizzazione alla gestione delle spiagge in concessione al Comune indicate al precedente punto 2.1, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 10.
- 4.8** L'affidatario non potrà eccedere i limiti d'esercizio assegnati dal presente disciplinare e/o dal provvedimento autorizzatorio della gestione, né potrà variarli; inoltre, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto delle concessione comunali TE/072, TE/078, TE/085, TE/125 e del correlativo provvedimento autorizzatorio dell'affidamento in gestione, né indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quelle demaniali affidate in gestione, né recare intralci agli usi ed alla pubblica fruizione della fascia di arenile avente profondità di 5 (cinque) metri dalla linea di battigia.
- 4.9** Nella zona demaniale oggetto dell'affidamento in gestione, l'affidatario è obbligato a garantire il libero accesso, sia di giorno che di notte, al personale del Comune di Terracina e delle altre pubbliche amministrazioni, per l'esercizio dei competenti servizi d'istituto.
- 4.10** L'affidatario è obbligato a garantire nell'ambito delle aree demaniali oggetto di affidamento di cui all'art. 2.1 del presente atto, l'erogazione continuativa H24 almeno dei servizi per la fornitura di acqua ed energia elettrica e per il ritiro dei rifiuti.

ARTICOLO 5

Caratteristiche degli interventi consentiti ex art. 4.4 del presente atto



- 5.1** Ai sensi del precedente art. 4.4, l'affidatario è obbligato alla realizzazione di servizi igienici, locale di primo soccorso, passerelle e docce all'aperto, secondo le modalità stabilite nei successivi commi del presente articolo.
- 5.2** Le installazioni delle opere **tassativamente** indicate nel precedente comma 5.1 dovranno essere realizzare su **ciascuno** degli arenili comunali oggetto di affidamento gestionale, giusta art. 2.1 del presente atto, e dovranno essere esclusivamente in precario, **di tipo smontabile, realizzate in legno o materiali naturali, che saranno montate all'inizio della stagione balneare e smontate al termine della stessa**, anche in ossequio alle restrizioni imposte dalle norme di tutela paesistica nazionale (D.Lgs 29.10.1999 n. 490 ed altre norme specifiche), nonché regionale (Legge regionale 06.07.1998 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni).
- 5.3** Relativamente ai **servizi igienici**, essi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa per il superamento delle barriere architettoniche e della normativa sanitaria vigenti in materia; in particolare, la dotazione minima e l'altezza minima di detti servizi dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute negli artt. 22ter.2 e 22ter.3 del Regolamento Comunale per l'igiene degli alimenti e delle bevande, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15-II del 21.03.2006, come modificato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 105-XII del 21.12.2006.
- 5.4** Il **locale di primo soccorso** dovrà avere le caratteristiche previste dall'art. 22quater.4 del Regolamento Comunale per l'igiene degli alimenti e delle bevande, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15-II del 21.03.2006, come modificato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 105-XII del 21.12.2006.
- 5.5** La realizzazione di **passerelle** è subordinata all'esclusivo utilizzo di tavolati in legno, o modulari in plastica riciclata, semplicemente appoggiate, con divieto di qualsiasi opera di stabile fissaggio a terra.



- 5.6** Le **docce all'aperto** dovranno essere dislocate all'interno dell'area di servizio e realizzate con leggere delimitazioni di tamponamento perimetrale in precario, in legno o elementi vegetali intrecciati.

ARTICOLO 6

Installazione elementi di arredo e/o d'informazione - Requisiti

- 6.1** Gli elementi per l'arredo dell'arenile, per l'informazione turistica, per l'illuminazione, ecc..., devono essere ridotti al minimo funzionale e collocati tenendo conto dei caratteri ambientali; essi possono completare il quadro di insieme, determinando gradevolezza all'intervento ed aumentare il grado di comfort degli spazi progettati.
- 6.2** E' obbligatoria l'installazione di **elementi informativi** i quali debbono contenere, oltre alle Ordinanze e Regolamenti disciplinanti l'uso degli arenili, anche apposito cartello in almeno due lingue (italiano ed inglese), che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali pericoli, nonché sugli orari e sui servizi offerti ed i prezzi e le tariffe praticate all'interno dell'area in concessione.
- 6.3** Sono vietate **insegne pubblicitarie** di qualsiasi tipo, luminoso e non, salvo l'insegna d'ingresso che comunque non deve essere realizzata su campo luminoso, concentrata in un unico pannello ad arco, riportante il nome della struttura balneare, posta all'ingresso del fronte strada dell'area in concessione.
- 6.4** E' vietata l'**affissione pubblicitaria** se non negli appositi spazi destinati allo scopo dall'Amministrazione Comunale, opportunamente centralizzati.
- 6.5** Ulteriori elementi di arredo, quali - a mero titolo esemplificativo - **cestini dei rifiuti, sedili**, ecc., potranno essere posti nelle aree in concessione oggetto di affidamento gestionale, per garantire il comfort e la ottimale fruizione del bene pubblico; i materiali utilizzati ed i relativi cromatismi dovranno essere in sintonia con le attrezzature poste sulla spiaggia.
- 6.6** L'affidatario ha facoltà di prevedere nelle aree in concessione oggetto di affidamento gestionale **sistemazioni a verde ed eventuali**



piantumazioni, che dovranno comportare l'utilizzo esclusivo di essenze arboree tipiche del luogo.

- 6.7** Le **fioriere** dovranno essere costituite da elementi lineari in legno e/o conglomerato a vista, di colore bianco o altro colore pastello.
- 6.8** I relativi interventi, ove verificati ammissibili in relazione allo stato dei luoghi, dovranno essere autorizzati dagli organi tutori competenti come da vigenti disposizioni legislative.-----

ARTICOLO 7

Attività balneare - Posizionamento e caratteristiche delle attrezzature (ombrelloni, lettini, sdraio, ecc.)

- 7.1** Al fine di garantire la vivibilità ed una ordinata utilizzazione delle spiagge, l'aggiudicatario dovrà posizionare gli ombrelloni, mantenendo la distanza minima di **ml. 3,00 (tre)** dall'asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si dovrà mantenere la distanza minima di **ml. 4,50 (quattrovirgolacinquanta)**, salvo eventuali formali deroghe.
- 7.2** Il colore del telo delle sdraio, dei lettini, degli ombrelloni e degli ombreggiamenti dovrà essere **esclusivamente bianco**, in analogia con quelli forniti dall'Amministrazione Comunale, così come indicato nel successivo punto 7.8.; detti arredi dovranno contenere ben visibile la scritta **in colore blu** recante la dicitura "**Città di Terracina**".
- 7.3** Nell'ambito degli arenili oggetto di affidamento gestionale, ex art.1.1 del presente atto, possono essere installati **elementi d'ombra** aventi l'esclusiva funzione di copertura di percorsi o di aree di sosta o attrezzate per lo svago ed il tempo libero
- 7.4** Ai sensi del precedente comma 7.3, per **elementi d'ombra** si intendono quelle strutture costituenti percorsi e spazi protetti dall'irradiazione diretta del sole.
- 7.5** Gli elementi d'ombra possono essere pavimentati con pedane in legno, oppure lasciati senza pavimentazione.



- 7.6** La superficie coperta degli elementi d'ombra non può eccedere il 10% (dieci per cento) di quella globale assentita in concessione e deve essere comunque pari od inferiore a mq. 150 (centocinquanta).
- 7.7** Gli elementi d'ombra sono realizzati esclusivamente in tessuto con sostegni in legno semplicemente interrati, tipico delle attrezzature balneari, e con le medesime coloriture stabilite dal precedente comma 7.2.
- 7.8** L'affidatario si obbliga a prendere in deposito - previa redazione di un apposito verbale - con facoltà d'uso, assumendo le conseguenti obbligazioni e responsabilità di cui agli artt. 1766 ss. del codice civile, le attrezzature balneari di proprietà dell'intestato Ente, meglio specificate nell'inventario citato nel disciplinare tecnico di cui all'allegato " " del Bando di Gara. Si precisa che, sia alla consegna che alla relativa restituzione dei suddetti arredi ed attrezzature, dovrà provvedersi a cura e spese dell'aggiudicatario.-----

ARTICOLO 8

Attività balneare - Delimitazione delle aree demaniali marittime oggetto di affidamento gestionale

- 8.1** Tutti i tratti di arenile demaniale marittimo oggetto di affidamento gestionale, ex art.1.1 del presente atto, debbono essere delimitati lateralmente, a cura dell'affidatario, nel rispetto delle dimensioni lineari e di superficie indicate nel bando di gara.
- 8.2** La fascia di arenile **di ml. 5 dalla battigia** deve essere sempre lasciata libera allo scopo di consentire il libero transito.
- 8.3** Le recinzioni dovranno posizionarsi perpendicolarmente alla battigia e non debbono essere in filo spinato o rete metallica, né di materiale che possa limitare la visuale. Le stesse non possono avere altezza superiore a cm. 90 (novanta) e debbono, in ogni caso, essere interrotte prima dei 5 metri dalla battigia, per consentire la libera fruizione della fascia di cui al precedente comma 6.1.



- 8.4** Le recinzioni, sul lato verso terra, per la salvaguardia delle visuali libere, dovranno essere realizzate con strutture che **si inseriscano nel contesto paesistico circostante, che consentano la libera visuale verso il mare e non siano più alte di cm. 100 (cento).**
- 8.5** Le recinzioni di cui al presente articolo 6 dovranno essere semplicemente infisse sulla sabbia, con esclusione di qualsiasi opera cementizia o basamento.-----

ARTICOLO 9

Attività balneare – Spazi per attività ludiche - Requisiti

- 9.1** All'interno delle aree demaniali marittime oggetto di affidamento gestionale, ex art.2.1 del presente atto, potranno essere realizzati spazi per le attività sportive e ludiche (giochi per bambini); le relative strutture ed i manufatti dovranno essere realizzati con materiali in precario e di facile rimozione.
- 9.2** Gli spazi di cui al precedente comma 9.1 dovranno essere distanziati dagli spazi utilizzati per il posizionamento di ombrelloni, sdraio e lettini, al fine di garantire un equilibrato utilizzo degli spazi medesimi, senza interferire sulla tranquillità degli utenti dell'arenile e garantendo, al contempo, un'armonica fruizione.
- 9.3** Gli spazi di cui al precedente comma 9.1 possono essere delimitati da recinzioni aventi le medesime caratteristiche costruttive di quelle indicate all'articolo 6 del presente atto.-----

ARTICOLO 10

Condizioni generali di fruizione degli arenili comunali Definizioni, obblighi e divieti

- 10.1** Per "**stagione balneare**" si intende il periodo temporale di apertura ed esercizio dell'attività balneare, come stabilito dalla vigente ordinanza comunale dirigenziale.



- 10.2** Per "**posto**" si intende lo spazio di arenile occupato da un ombrellone e n. 2 (sedie) sedie a sdraio e fruibile da non più di 4 (quattro) persone.
- 10.3** L'affidatario delle aree demaniali marittime di cui al precedente art. 2.1 è obbligato a vigilare ed a curare che gli utenti degli arenili comunali rispettino le condizioni generali di fruizione di cui al presente atto.
- 10.4** L'accesso agli arenili comunali attrezzati e la relativa fruizione durante la stagione balneare sono subordinati al pagamento di una tariffa.
- 10.5** L'accesso è consentito dalle ore 08.30 alle ore 19.30; l'orario di balneazione ha inizio alle ore 09.00 e termina alle ore 19.30.
- 10.6** Il pagamento della tariffa dà diritto alla permanenza sull'arenile sino al termine dell'orario di balneazione; l'affidatario è obbligato a comunicare le tariffe applicate ed il periodo di apertura stagionale dell'attività, ai sensi degli artt. 29 e 53 della L.R. Lazio n. 13/2007.
- 10.7** Ogni ombrellone può essere usufruito da un numero massimo di 4 (quattro) persone.
- 10.8** Fermi restando gli obblighi ed i divieti previsti dalla vigente ordinanza balneare comunale, sugli arenili comunali attrezzati **NON è consentito**:
- 10.8.1** collocare, spostare o comunque posizionare gli ombrelloni senza l'assenso del personale preposto;
- 10.8.2** portare propri ombrelloni, lettini, sdraio, poltroncine etc. all'interno dell'arenile;
- 10.8.3** posizionare lettini o sdraio innanzi alla prima fila di ombrelloni;
- 10.8.4** tenere aperti gli ombrelloni dopo le ore 19.30;
- 10.8.5** occupare con lettini, sdraio, asciugamano, ecc., la zona di 5 (cinque) metri dalla battigia, destinata al libero transito;
- 10.8.6** tenere un comportamento scorretto, sconveniente o comunque tale da arrecare disturbo o molestia agli altri utenti;
- 10.8.7** depositare sotto il proprio ombrellone o sull'arenile, canotti, giocattoli a vista o in buste, o altri oggetti;
- 10.8.8** permanere sull'imbarcazione di salvataggio ed usare o manomettere le relative dotazioni di bordo;



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

- 10.8.9** utilizzare imbarcazioni, materassini, gommoni, braccioli e quant'altro possa costituire superficie di spinta per il vento, in caso di condizioni meteomarine sfavorevoli, segnalate con apposita bandiera rossa;
- 10.8.10** l'esercizio di attività o giochi in grado di arrecare nocumento o disturbo alla quiete dei bagnanti;
- 10.8.11** la vendita NON autorizzata di merci;
- 10.8.12** abbandonare rifiuti o immondizie al di fuori delle apposite zone di raccolta.
- 10.9** L'Amministrazione NON risponde del furto, del danneggiamento, della distruzione (totale o parziale) dei beni dei fruitori, e non è responsabile di eventuali ammanchi di denaro. In particolare si specifica che alcun bene può ritenersi preso in consegna e/o in custodia.
- 10.10** L'Amministrazione NON risponde dei danni fisici subiti dai fruitori, intendendosi l'accesso all'arenile e la balneazione effettuati a loro rischio e pericolo.
- 10.11** La validità e gli effetti dei rapporti contrattuali che sorgono in virtù del pagamento delle tariffe previste dal precedente art. 10.4 sono subordinati al puntuale rispetto, da parte degli utenti, delle condizioni generali stabilite nel presente atto.
- 10.12** Resta convenuto, per patto espresso, che la violazione anche di una soltanto delle condizioni predette da parte degli utenti, dà diritto all'Amministrazione ed all'aggiudicatario di chiedere la risoluzione del rapporto contrattuale, con la conseguente sospensione dei servizi e la correlativa perdita delle somme pagate, senza alcun diritto al rimborso.-----

ARTICOLO 11

Tariffe agevolate - Condizioni

- 11.1** **I cittadini residenti nel Comune di Terracina** al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della stagione balneare di esercizio dell'attività hanno diritto di corrispondere tariffe agevolate, nella misura stabilita al successivo comma 11.3 e comunque nei limiti dei posti disponibili, come definiti dal precedente art. 10.2.-



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

11.2 Per avere diritto alle **tariffe agevolate per i cittadini residenti nel Comune di Terracina**, gli interessati dovranno esibire, all'atto del pagamento, un documento in corso di validità attestante l'effettiva residenza (ad es.: carta d'identità, patente di guida, tessera elettorale) o relativa copia conforme oppure dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza, corredata da copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.

11.3 Ai **cittadini residenti** nel Comune di Terracina sono applicate tariffe agevolate, determinate come segue:

<i>Tariffa giornaliera (ombrellone + 2 sdraio)</i>	€
<i>Tariffa giornaliera (ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino)</i>	€
<i>Tariffa giornaliera (ombrellone + 2 lettini)</i>	€
Tariffa settimanale (15 giugno e 15 settembre) - ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]	€
Tariffa quindicinale (15 giugno e 15 settembre) - ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]	€
Tariffa settimanale (luglio o agosto) - ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]	€
Tariffa quindicinale (luglio o agosto) - ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]	€
Tariffa mensile (luglio o agosto) - ombrellone + 2 sdraio	€
Tariffa stagionale (15 giugno - 15 settembre) - ombrellone + 2 sdraio	€
Tariffa stagionale (15 giugno - 15 settembre) - ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino [solo per gli arenili di cui alle concessioni demaniali marittime TE/078 e TE/085]	€

11.4 Le persone disabili aventi **un grado d'invalidità NON inferiore ai 2/3 (due terzi) o al 75% (settantacinqueper cento)** hanno diritto a corrispondere tariffe agevolate, nella misura stabilita dal successivo



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

comma 9.6 e comunque nei limiti dei posti disponibili come definiti dal precedente art. 8.2., fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 9.9 e 9,10.-

11.5 Per avere diritto alle **tariffe agevolate per le persone disabili**, gli interessati dovranno esibire, all'atto del pagamento, il tesserino/documento di invalidità o relativa copia conforme, attestante la misura del grado d'invalidità.

11.6 Alle **persone invalide** sono applicate tariffe agevolate, determinate come segue:

<i>Tariffa giornaliera (ombrellone + 2 sdraio)</i>	€
<i>Tariffa giornaliera (ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino)</i>	€
<i>Tariffa giornaliera (ombrellone + 2 lettini)</i>	€
Tariffa settimanale (15 giugno e 15 settembre) - ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]	€
Tariffa quindicinale (15 giugno e 15 settembre) - ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]	€
Tariffa settimanale (luglio o agosto) - ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]	€
Tariffa quindicinale (luglio o agosto) - ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]	€
Tariffa mensile (luglio o agosto) - ombrellone + 2 sdraio	€
Tariffa stagionale (15 giugno - 15 settembre) - ombrellone + 2 sdraio	€
Tariffa stagionale (15 giugno - 15 settembre) - ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino [solo per gli arenili di cui alle concessioni demaniali marittime TE/078 e TE/085]	€

11.7 L'affidatario si obbliga di garantire alle **persone disabili** - previo pagamento della tariffa di cui al presente atto - la fruizione degli arenili comunali in ragione del **10% (dieci per cento) della superficie**



complessiva di ciascuno dei quattro tratti di arenile oggetto dell'affidamento gestionale.

- 11.8** Il pagamento della tariffa comporta per gli utenti il diritto ad accedere all'arenile comunale attrezzato ed a fruire di un ombrellone e di due sedie a sdraio, oltre ai servizi previsti nel presente atto, ed implica la piena conoscenza ed accettazione delle prescrizioni e condizioni generali qui formalmente contemplate.-----

ARTICOLO 12

Tipologia dei servizi erogati

- 12.1** Sugli arenili comunali, attrezzati oltre alla messa a disposizione di ombrelloni e sedie a sdraio, vengono erogati i seguenti servizi, a cura e spese dell'aggiudicatario dell'affidamento gestionale:
- *Servizio di assistenza e salvataggio bagnanti*
 - *Servizio Pulizia dell'arenile*
 - *Servizio di vigilanza diurna e direzione*
 - *Servizio docce e W.C.*
 - *Servizio di guardiania notturna*
- 12.2** I servizi erogati hanno carattere di continuità, nei limiti e negli orari disciplinati dal presente atto.
- 12.3** Tutti gli utenti sono uguali ed hanno diritto allo stesso trattamento. L'uguaglianza va intesa come divieto d'ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, come uniformità delle prestazioni che possono essere eventualmente adattate alle esigenze del singolo utente.

ARTICOLO 13

Servizio di assistenza e salvataggio bagnanti – Modalità di erogazione

- 13.1** L'affidatario della gestione degli arenili comunali come individuati all'art. 2.1 del presente atto è obbligato all'erogazione del servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti, con apposito assistente abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto.



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

- 13.2** Il predetto assistente indossa - ai fini della pronta riconoscibilità - una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO" o altra scritta ben visibile che identifica la sua funzione (es. "ASSISTENTE", "BAGNINO", ecc.) ed è dotato di fischiello.
- 13.3** Il numero minimo degli assistenti al salvataggio è quello stabilito dalla vigente ordinanza balneare dirigenziale emessa dal Comune di Terracina, d'intesa con il Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Terracina. L'affidatario si obbliga ad incrementarli di n. 7 unità così come offerto in sede gara in applicazione dell'art. 10.1 del Bando stesso.
- 13.4** L'erogazione del servizio di assistenza e salvataggio comporta l'inderogabile dotazione di pattini di salvataggio - omologati R.I.Na. - completi di tutte le attrezzature di bordo (salvagente anulare omologato R.I.Na, munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, nonché di un mezzo marinaio o gaffa); il numero minimo dei pattini di salvataggio è quello stabilito dalla vigente ordinanza balneare dirigenziale emessa dal Comune di Terracina, d'intesa con il Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Terracina.
- 13.5** L'affidatario si obbliga ad effettuare detto servizio quotidianamente ed in maniera continuativa (senza pausa pranzo) dalle ore 09.00 alle ore 19.00 .
- 13.6** L'assistente al salvataggio non può essere distratto o impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio - salvi i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro assistente abilitato - e staziona nell'apposita postazione oppure in mare, sull'imbarcazione di salvataggio.-

ARTICOLO 14

Servizio di pulizia dell'arenile - Modalità di erogazione

- 14.1** Sugli arenili comunali attrezzati è erogato a cura e spese dell'aggiudicatario il servizio di pulizia dell'arenile. Esso viene effettuato due volte al giorno, almeno un'ora prima ed un'ora dopo, rispettivamente, dell'inizio e del termine dell'orario di balneazione, come previsto dalla vigente ordinanza balneare comunale.



- 14.2** La pulizia è finalizzata a garantire condizioni di igiene e nettezza dell'arenile allo scopo di prevenire danni all'incolumità dell'utenza, nonché di garantire un'ottimale fruizione dell'arenile stesso.-----

ARTICOLO 15
Servizio di vigilanza diurna – Modalità di erogazione

- 15.1** L'affidatario gestionale degli areni comunali di cui all'art. 2.1 del presente atto svolge compiti di vigilanza e di direzione della gestione degli arenili stessi.
- 15.2** In particolare l'affidatario si obbliga ad assolvere ai seguenti compiti:
- 15.2.1** provvede all'organizzazione ed alla gestione dell'arenile comunale attrezzato, in conformità del presente atto, della vigente ordinanza balneare comunale e delle norme nazionali e regionali in materia di demanio marittimo;
 - 15.2.2** pianifica il lavoro del personale, con particolare vigilanza sull'efficienza del servizio di assistenza e salvataggio dei bagnanti;
 - 15.2.3** sovrintende al *buon* funzionamento delle infrastrutture (ad es.: docce, quadri elettrici, impianti di emergenza, dotazioni di soccorso ed antincendio, ecc.);
 - 15.2.4** garantisce il rispetto delle norme di sicurezza, ivi comprese le disposizioni contenute nel presente atto e nella vigente ordinanza balneare comunale;
 - 15.2.5** si relaziona con i competenti Dipartimenti comunali, rappresentando per iscritto eventuali esigenze o situazioni di criticità gestionali la cui definizione sia ritenuta utile alla globale efficienza della gestione degli arenili in questione;
 - 15.2.6** al termine della stagione balneare, effettua formale rendicontazione delle tariffe introitate, referendo per iscritto al Responsabile del Dipartimento Risorse Finanziarie del Comune, dandone conoscenza al Responsabile del Settore Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)-----



ARTICOLO 16
Servizio docce e W.C. – Modalità di erogazione

- 16.1** Gli arenili comunali attrezzati sono dotati di servizio docce e W.C., dimensionati anche per le esigenze di soggetti con ridotta capacità motoria.
- 16.2** L'uso di detto servizio è compreso nella tariffa corrisposta.
- 16.3** L'utilizzo del servizio docce non consente l'uso di saponi, shampoo e detergenti, in genere.
- 16.4** L'uso del W.C. è subordinato all'osservanza di norme minimali di igiene e di pulizia, nel rispetto di canoni elementari di civismo e di buona educazione.-----

ARTICOLO 17
Servizio di guardiania notturna – Modalità di erogazione

- 17.1** L'affidatario della gestione degli arenili comunali attrezzati è obbligato ad erogare un servizio di guardiania notturna, allo scopo di prevenire danni alle attrezzature balneari, alle infrastrutture ed all'arenile, in genere.
- 17.2** Il servizio di guardiania notturna è erogato quotidianamente dalle ore 24.00 alle ore 08.00, da personale abilitato.
- 17.3** Il personale incaricato di detto servizio è tenuto al rigoroso rispetto dell'orario di cui al precedente punto 17.2.-
- 17.4** Il personale in questione, all'inizio del turno di servizio, provvede alla conta degli ombrelloni e delle sedie a sdraio, verificandone l'integrità, nonché accerta lo stato delle infrastrutture e ne annota l'esito su apposito registro; pari operazione viene svolta al termine del turno di servizio.-----

ARTICOLO 18
Dotazioni di sicurezza – Impianto antincendio

- 18.1** L'aggiudicatario ha l'obbligo di predisporre – a servizio dell'area demaniale oggetto dell'affidamento in gestione - idonei mezzi e tutte le cautele



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

finalizzate alla prevenzione antincendio, anche in conformità di quanto previsto alla vigente ordinanza balneare dirigenziale emessa dal Comune di Terracina, d'intesa con il Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Terracina.-----

ARTICOLO 19

Obbligo assicurativo a copertura della responsabilità civile

19.1 L'affidatario è obbligato a stipulare apposito contratto assicurativo a copertura della responsabilità civile per danni conseguenti alla gestione degli arenili comunali di cui all'art. 1.1 del presente atto e con un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00
(unmilione cinquecentomila/00).-----

ARTICOLO 20

Scadenza, revoca o decadenza dell'autorizzazione all'affidamento in gestione
Condizioni, limiti, responsabilità

- 20.1** Alla scadenza del provvedimento autorizzatorio dell'affidamento in gestione degli indicati arenili comunali di cui all'art. 2.1, l'aggiudicatario dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed entro gg. 30 (trenta) dalla predetta scadenza, alla rimozione delle strutture, lasciando liberi gli arenili in concessione al Comune di Terracina e garantendone il pristino stato, nonché alla riconsegna al Comune di Terracina - concessionario ed aggiudicante - delle attrezzature balneari ricevute in deposito, previa redazione di un apposito verbale, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 7.8 del presente atto.
- 20.2** In caso di inosservanza del termine di gg. 30 (trenta) per lo sgombero dell'area demaniale marittima, il Comune di Terracina avrà facoltà di depositare le strutture presso un deposito giudiziario, con il correlativo aggravio di spese di rimozione, trasporto e custodia a carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà comunque versare al Comune di Terracina una penale per ogni giorno di ritardo pari alle tariffe giornaliera



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

applicata ai cittadini NON residenti e comunicata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 29 e 53 della L.R. Lazio n. 13/2007.

- 20.3** Il Comune di Terracina avrà facoltà di provvedere a rimborsarsi delle eventuali spese di rimozione sostenute a danno dell'aggiudicatario, rivalendosi sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita delle strutture rimosse, che sarà effettuata senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità dell'aggiudicatario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalla legge.
- 20.4** Il Comune di Terracina si riserva - senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere - la facoltà di revocare l'autorizzazione all'affidamento in gestione, a causa di sopravvenuti interessi pubblici ostativi al suo mantenimento in vigore o per l'entrata in vigore di nuove norme che non consentano il rilascio del citato titolo autorizzatorio; ad avvenuta notifica del provvedimento di revoca, l'aggiudicatario è tenuto all'osservanza degli obblighi ripristinatori nel termine e nei modi di cui al precedente comma 18.1 e con l'eventuale applicazione delle penalità di cui al precedente comma 18.2.
- 20.5** Il Comune di Terracina, concessionario ed aggiudicante, ha facoltà di procedere alla decadenza in tutto od in parte del provvedimento autorizzatorio di affidamento in gestione, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- a)** mancata esecuzione - entro gg. 20 (venti) dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione all'affidamento gestionale - delle eventuali opere provvisorie di cui al progetto allegato all'offerta prescelta ed aggiudicataria ovvero mancata erogazione, nel medesimo termine, dei servizi di cui all'art. 12 del presente atto;
 - b)** mancato esercizio della gestione per almeno 2 (due) mesi estivi, anche non continuativi, durante l'intero periodo dell'affidamento gestionale;
 - c)** mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo delle concessioni demaniali comunali meglio specificate nell'art. 2.1 del presente atto;



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

- d) revoca o mancato rinnovo della fidejussione bancaria ovvero della polizza assicurativa relativa al deposito cauzionale, previsto dall'art. 9 del Bando di gara;
 - e) sostituzione di altri nell'esercizio della gestione oggetto dell'affidamento regolato dal presente atto e dal correlativo titolo autorizzatorio;
 - f) inadempienza degli obblighi derivanti dal presente disciplinare, dal titolo autorizzatorio dell'affidamento gestionale o comunque imposti da norme di leggi o regolamenti, nonché dai titoli concessori di cui all'art. 2.1 del presente atto;
- 20.6** Nei casi di cui al precedente comma, NON è riconosciuto all'affidatario alcun diritto di indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dell'inizio dell'affidamento gestionale;
- 20.7** Il procedimento di decadenza su i articola conformemente all'art. 47 del Codice della Navigazione ed all'art. 49 della L.R. Lazio n. 13/2007; ad avvenuta notifica della declaratoria decadenziale, l'affidatario è tenuto all'osservanza degli obblighi riprestinatori nel termine e nei modi di cui al precedente comma 20.1 e con l'eventuale applicazione delle penalità di cui al precedente comma 20.2;
- 20.8** E' fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni penali per i reati in cui l'affidatario dovesse incorrere per le menzionate condotte trasgressive.----

ARTICOLO 21

Responsabilità: condizioni, limiti, esoneri

- 21.1** L'aggiudicatario è l'unico responsabile di tutti i danni - nessuno escluso - che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza dell'esercizio gestionale degli arenili comunali di cui all'art. 2.1 del presente atto e manleva il Comune di Terracina, aggiudicante e concessionario, da ogni responsabilità o reclamo da parte di coloro che si ritenessero danneggiati.
- 21.2** L'aggiudicatario dovrà provvedere, a proprie spese, alla manutenzione e a quant'altro risultasse indispensabile ad assicurare l'efficienza e l'integrità



degli arenili in questione e delle opere provvisorie ivi eventualmente realizzate.

- 21.3** Il Comune di Terracina è espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità per qualsivoglia disservizio o danno derivante da cause di forza maggiore, calamità, fenomeni naturali, provvedimenti dell'Autorità, o fatti dannosi comunque imputabili ad azioni od omissioni dell'aggiudicatario, dei suoi clienti o di terzi in genere.
- 21.4** Il Comune di Terracina non è, in ogni caso, responsabile e resta comunque manlevato dall'aggiudicatario: **a)** per i danni a beni mobili di proprietà degli utenti da qualsivoglia causa dipendenti; **b)** per i danni (anche da incendio) o dei furti: agli oggetti/beni degli utenti, anche se lasciati sotto l'ombrellone, agli accessori e pertinenze (nulla escluso).
- 21.5** La fruizione degli arenili comunali di cui all'art. 21 del presente atto non comporta a carico del Comune di Terracina assunzione in consegna o custodia di beni di sorta.
- 21.6** La fruizione degli arenili comunali di cui all'art. 2.1 e la correlativa balneazione sono pertanto ad esclusivo rischio e pericolo dell'aggiudicatario e dei suoi clienti.

ARTICOLO 22
Controversie – Foro competente

- 22.1** Per ogni controversia afferente il presente atto ed il correlativo provvedimento autorizzatorio dell'affidamento in gestione dei tratti di arenile demaniale marittimo comunali di cui all'art. 2.1, unico foro territorialmente competente è quello di Latina.
- 22.2** Nei casi in cui il presente atto od il correlativo provvedimento autorizzatorio dell'affidamento in gestione dei tratti di arenile demaniale marittimo comunali di cui all'art. 2.1 prevedano obblighi di notifica all'affidatario, tale notifica dovrà essere effettuata presso il domicilio dichiarato dall'affidatario in sede di istanza di partecipazione alla gara per l'affidamento gestionale di che trattasi o di altro domicilio comunicato



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. al Comune di Terracina – Settore Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) – Piazza Tasso (Palazzo Braschi) – 04019 TERRACINA.

- 22.3** In caso d'irreperibilità dell'affidatario terrà luogo della notifica l'affissione dell'atto notificando, per la durata di giorni dieci, all'Albo Pretorio del Comune di Terracina.-----

ARTICOLO 23
Modifiche contrattuali

- 23.1** A pena di nullità, qualunque modifica al presente atto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti. -----

ARTICOLO 24
Presa visione di atti e norme richiamate nella convenzione

- 24.1** Il concessionario dichiara di aver messo a disposizione dell'affidatario gli atti amministrativi e le disposizioni normative richiamate nel presente atto.
- 24.2** L'affidatario dichiara di aver preso visione della documentazione di cui al precedente comma, di averla compresa nella sua interezza e di accettarla integralmente ed incondizionatamente. -----

ARTICOLO 25
Norma di rinvio

- 25.1** Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alla normativa dettata dal Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, ove compatibili. -----

ARTICOLO 26
Spese Atto

- 26.1** Tutte le spese della presente Convenzione, ad essa conseguenti e dipendenti, nessuna esclusa ed eccettuata (registrazione, ecc.), sono a totale carico dell'affidatario.-----



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

Il presente atto viene letto dalle parti, che - con la propria sottoscrizione in calce - lo accettano incondizionatamente, dichiarandolo conforme alla loro volontà. -----

Il presente atto - che consta di n. ventiquattro (24) facciate e fin qui della venticinquesima, escluse le firme, oltre all'allegato contrassegnato con il numero 1 richiamato in esordio - è stato scritto con stampante in triplice originale, di cui un esemplare è depositato agli atti d'ufficio e l'altro viene consegnato all'affidatario, che con la propria sottoscrizione ne rilascia altresì formale ricevuta. -----

Data e luogo di cui sopra - L.C.S. -----

per IL COMUNE DI TERRACINA
(concessionario)

L'AFFIDATARIO

(Dr.ssa Ada NASTI)


(Sig. xxxxxx XXXXXXX, n.q.)

(Dirigente Dip. Risorse Fin.rie)

In riferimento alle sopraesposte condizioni convenzionali, dichiaro di accettare espressamente e senza riserva alcuna, ai sensi e per gli effetti cui agli artt. 1341 ss. cod. civ., quanto previsto negli artt. 4 (caratteristiche e condizioni degli interventi), 11 (tariffe agevolate - condizioni), 19 (obbligo assicurativo a copertura della responsabilità civile), 20 (Scadenza, revoca o decadenza dell'autorizzazione all'affidamento in gestione - Condizioni, limiti e responsabilità), 21 (Responsabilità: condizioni, limiti, esoneri), 22 (Controversie - Foro competente) e 24 (Presa visione di atti e norme richiamate nella convenzione). -----

Terracina,2010

L'Affidatario



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE, ASSETTO E SVILUPPO
ECONOMICO E CULTURALE DEL TERRITORIO
Settore: Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

GARA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE UNITARIA A TERZI,
DI DURATA ANNUALE, - EX ARTT. 45 BIS COD. NAV. E 50 L.R.
LAZIO 6 AGOSTO 2007, N. 13 - DI N. 4 (QUATTRO) TRATTI DI
ARENILE DEMANIALE MARITTIMO, PER COMPLESSIVI MQ.
9.719 (NOVEMILASETTECENTODICIANNOVE) E COMPLESSIVI
METRI LINEARI 665 (SEICENTOSESSANTACINQUE DI FRONTE
MARE, UBICATI SULLA SPIAGGIA DI PONENTE (VIALE CIRCE)
DEL COMUNE DI TERRACINA - OGGETTO DELLE
CONCESSIONI COMUNALI DEMANIALI MARITTIME
CONTRADDISTINTE DALLE SIGLE TE/072, TE/078, TE/085,
TE/125.-

DISCIPLINARE TECNICO

Versione 2010



Disciplinare Tecnico

*per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007
di n. 4 concessioni comunali demaniali marittime recanti le sigle TE7072, TE/078, TE/085, TE/125.*

ART. 1

Disposizioni generali

- 1.1 Il presente disciplinare tecnico è relativo all'affidamento in gestione unitaria a terzi, di durata annuale, – ex artt. 45 bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio 6 agosto 2007, n. 13 – di n. 4 (quattro) tratti di arenile demaniale marittimo, per complessivi mq. 9.719 (novemilasettecentodiciannove) e complessivi metri lineari 665 (seicentosessantacinque) di fronte mare, ubicati sulla spiaggia di ponente (Viale Circe) del Comune di Terracina - oggetto delle concessioni comunali demaniali marittime contraddistinte dalle sigle TE/072, TE/078, TE/085, TE/125, in corso di validità.
- 1.2 Il presente Disciplinare Tecnico fornisce specificazioni in ordine alle modalità esecutive, al tipo ed ai caratteri degli interventi da realizzare nelle aree demaniali marittime sopra citate, alle precipue finalità degli interventi stessi ed alle condizioni d'uso delle aree demaniali medesime.

ART. 2

Obblighi particolari dell'aggiudicatario

- 2.1 L'aggiudicatario è obbligato a gestire gli arenili oggetto dell'affidamento di cui al comma 1.1. conformemente alle prescrizioni contenute nei rispettivi titoli concessori, nel presente disciplinare tecnico, nella vigente ordinanza balneare emessa dal competente dirigente comunale, d'intesa con il Capo del Circondario Marittimo-Guardia Costiera di Terracina, nonché nell'*Accordo di Programma* che ha approvato il *Piano di Utilizzazione degli Arenili* (Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio 30.06.2003, n. 252), oltre a quanto previsto dalla L.R. Lazio n. 13/2007 e relativo Regolamento approvato dalla Giunta Regionale del Lazio in data 15 luglio 2009, n. 11, e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 30 luglio 2001, n° 1161 e ss.mm.ii. avente per oggetto :*"Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della L.R. 6 agosto 1999, n° 14. Integrazioni alle disposizioni ed adeguamenti normativi al D.G.R. 30.07.2001, n. 1161 in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico-ricreativa."*
- 2.2 Sono comunque fatte salve eventuali disposizioni normative in materia che dovessero essere emanate dalla Regione Lazio nell'esercizio del competente potere normativo.
- 2.3 La gestione degli arenili oggetto dell'affidamento di cui al comma 1.1. ha il solo scopo di assicurare l'erogazione del servizio di assistenza e salvataggio bagnanti, fornitura ai bagnanti di attrezzature balneari (ombrellone, sedie a sdraio e/o lettini)



Disciplinare Tecnico

*per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007
di n. 4 concessioni comunali demaniali marittime recanti le sigle TE7072, TE/078, TE/085, TE/125.*

- da installare in modo organizzato ed ordinato, del servizio di pulizia dell'arenile, nonché del servizio di custodia e guardiania, diurna e notturna.
- 2.4 L'aggiudicatario NON può installare strutture (anche se precarie ed amovibili), quali – a mero titolo esemplificativo – chioschi e spogliatoi, con la tassativa eccezione di docce, w.c. ed ascensore e camminamenti per l'accesso di persone disabili, nonché delle opere pertinenziali previste dalla circolare dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 – serie i in data 24.05.2001.
- 2.5 Nel periodo compreso tra le ore 01:00 e le ore 05:00 è vietato l'utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.), salvo espresso consenso del Comune, concessionario ed aggiudicante.
- 2.6 Su semplice richiesta del Comune di Terracina, motivata da esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, l'aggiudicatario è obbligato a procedere - a propria cura e spese ed entro il termine che gli verrà assegnato - alla temporanea rimozione delle attrezzature balneari, senza poter pretendere compensi, indennizzi o risarcimenti per danni, di qualsiasi natura, conseguenti alla citata rimozione temporanea.
- 2.7 L'aggiudicatario è direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale, aggiudicante e concessionaria, dell'esatto adempimento degli oneri assunti con l'aggiudicazione, nonché d'ogni danno personale e patrimoniale cagionato all'Amministrazione stessa ovvero a terzi, nell'esercizio dell'autorizzazione alla gestione delle spiagge in concessione al Comune indicate al precedente punto 1.1, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 10.
- 2.8 L'aggiudicatario non potrà eccedere i limiti d'esercizio assegnati dal presente disciplinare e/o dal provvedimento autorizzatorio della gestione, né potrà variarli; inoltre, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto delle concessioni comunali TE/072, TE/078, TE/085, TE/125 e del correlativo provvedimento autorizzatorio dell'affidamento in gestione, né indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quelle demaniali affidate in gestione, né recare intralci agli usi ed alla pubblica fruizione della fascia di arenile avente profondità di 5 (cinque) metri dalla linea di battigia.
- 2.9 Nella zona demaniale oggetto dell'affidamento in gestione, l'aggiudicatario è obbligato a garantire il libero accesso, sia di giorno che di notte, al personale del Comune di Terracina e delle altre pubbliche amministrazioni, per l'esercizio dei competenti servizi d'istituto.



Disciplinare Tecnico

*per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007
di n. 4 concessioni comunali demaniali marittime recanti le sigle TE7072, TE/078, TE/085, TE/125.*

- 2.10 L'aggiudicatario è obbligato a garantire nell'ambito delle aree demaniali oggetto di affidamento di cui all'art. 1.1 del presente atto, l'erogazione continuativa H24 almeno dei servizi per la fornitura di acqua ed energia elettrica e per il ritiro dei rifiuti.

ART. 3

Caratteristiche degli interventi consentiti ex art. 2.4 del presente atto

- 3.1 Ai sensi del precedente art. 2.4, l'aggiudicatario è obbligato alla realizzazione di servizi igienici, locale di primo soccorso, passerelle e docce all'aperto, secondo le modalità stabilite nei successivi commi del presente articolo.
- 3.2 Le installazioni delle opere **tassativamente** indicate nel precedente comma 3.1 dovranno essere realizzate su **ciascuno** degli arenili comunali oggetto di affidamento gestionale, giusta art. 1.1 del presente atto, e dovranno essere esclusivamente in precario, **di tipo smontabile, realizzate in legno o materiali naturali, che saranno montate all'inizio della stagione balneare e smontate al termine della stessa**, anche in ossequio alle restrizioni imposte dalle norme di tutela paesistica nazionale (D.Lgs 29.10.1999 n. 490 ed altre norme specifiche), nonché regionale (Legge regionale 06.07.1998 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni).
- 3.3 Relativamente ai **servizi igienici**, essi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa per il superamento delle barriere architettoniche e della normativa sanitaria vigenti in materia; in particolare, la dotazione minima e l'altezza minima di detti servizi dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute negli artt. 22ter.2 e 22ter.3 del Regolamento Comunale per l'igiene degli alimenti e delle bevande, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15-II del 21.03.2006, come modificato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 105-XII del 21.12.2006.
- 3.4 Il **locale di primo soccorso** dovrà avere le caratteristiche previste dall'art. 22quater.4 del Regolamento Comunale per l'igiene degli alimenti e delle bevande, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15-II del 21.03.2006, come modificato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 105-XII del 21.12.2006.
- 3.5 La realizzazione di **passerelle** è subordinata all'esclusivo utilizzo di tavolati in legno, o modulari in plastica riciclata, semplicemente appoggiate, con divieto di qualsiasi opera di stabile fissaggio a terra.



Disciplinare Tecnico

*per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007
di n. 4 concessioni comunali demaniali marittime recanti le sigle TE7072, TE/078, TE/085, TE/125.*

- 3.6 Le **docce all'aperto** dovranno essere dislocate all'interno dell'area di servizio e realizzate con leggere delimitazioni di tamponamento perimetrale in precario, in legno o elementi vegetali intrecciati.

ART. 4

Installazione elementi di arredo e/o d'informazione - Requisiti

- 4.1 Gli elementi per l'arredo dell'arenile, per l'informazione turistica, per l'illuminazione, ecc..., devono essere ridotti al minimo funzionale e collocati tenendo conto dei caratteri ambientali; essi possono completare il quadro di insieme, determinando gradevolezza all'intervento ed aumentare il grado di comfort degli spazi progettati.
- 4.2 E' obbligatoria l'installazione di **elementi informativi** i quali debbono contenere, oltre alle Ordinanze e Regolamenti disciplinanti l'uso degli arenili, anche apposito cartello in almeno due lingue (italiano ed inglese), che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali pericoli, nonché sugli orari e sui servizi offerti ed i prezzi e le tariffe praticate all'interno dell'area in concessione.
- 4.3 Sono vietate **insegne pubblicitarie** di qualsiasi tipo, luminoso e non, salvo l'insegna d'ingresso che comunque non deve essere realizzata su campo luminoso, concentrata in un unico pannello ad arco, riportante il nome della struttura balneare, posta all'ingresso del fronte strada dell'area in concessione.
- 4.4 E' vietata l'**affissione pubblicitaria** se non negli appositi spazi destinati allo scopo dall'Amministrazione Comunale, opportunamente centralizzati.
- 4.5 Ulteriori elementi di arredo, quali – a mero titolo esemplificativo – **cestini dei rifiuti, sedili**, ecc., potranno essere posti nelle aree in concessione oggetto di affidamento gestionale, per garantire il comfort e la ottimale fruizione del bene pubblico; i materiali utilizzati ed i relativi cromatismi dovranno essere in sintonia con le attrezzature poste sulla spiaggia.
- 4.6 L'aggiudicatario ha facoltà di prevedere nelle aree in concessione oggetto di affidamento gestionale **sistemazioni a verde ed eventuali piantumazioni**, che dovranno comportare l'utilizzo esclusivo di essenze arboree tipiche del luogo.
- 4.7 Le **fioriere** dovranno essere costituite da elementi lineari in legno e/o conglomerato a vista, di colore bianco o altro colore pastello.
- 4.8 I relativi interventi, ove verificati ammissibili in relazione allo stato dei luoghi, dovranno essere autorizzati dagli organi tutori competenti come da vigenti disposizioni legislative.



Disciplinare Tecnico

*per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007
di n. 4 concessioni comunali demaniali marittime recanti le sigle TE7072, TE/078, TE/085, TE/125.*

ART. 5

*Attività balneare – Posizionamento e caratteristiche delle attrezzature
(ombrelloni, lettini, sdraio, ecc.)*

- 5.1 Al fine di garantire la vivibilità ed una ordinata utilizzazione delle spiagge, l'aggiudicatario dovrà posizionare gli ombrelloni, mantenendo la distanza minima di ml. 3,00 (tre) dall'asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si dovrà mantenere la distanza minima di ml. 4,50 (quattrovirgolacinquanta), salvo eventuali formali deroghe.
- 5.2 Il colore del telo delle sdraio, dei lettini, degli ombrelloni e degli ombreggiamenti dovrà essere esclusivamente bianco, in analogia con quelli forniti dall'Amministrazione Comunale, così come indicato nel successivo punto 5.8.; detti arredi dovranno contenere ben visibile la scritta in colore blu recante la dicitura "Città di Terracina".
- 5.3 Nell'ambito degli arenili oggetto di affidamento gestionale, ex art.1.1 del presente atto, possono essere installati **elementi d'ombra** aventi l'esclusiva funzione di copertura di percorsi o di aree di sosta o attrezzate per lo svago ed il tempo libero
- 5.4 Ai sensi del precedente comma 5.3, per **elementi d'ombra** si intendono quelle strutture costituenti percorsi e spazi protetti dall'irradiazione diretta del sole.
- 5.5 Gli elementi d'ombra possono essere pavimentati con pedane in legno, oppure lasciati senza pavimentazione.
- 5.6 La superficie coperta degli elementi d'ombra non può eccedere il 10% (dieci per cento) di quella globale assentita in concessione e deve essere comunque pari od inferiore a mq. 150 (centocinquanta).
- 5.7 Gli elementi d'ombra sono realizzati esclusivamente in tessuto con sostegni in legno semplicemente interrati, tipico delle attrezzature balneari, e con le medesime coloriture stabilite dal precedente comma 5.2.
- 5.8 L'aggiudicatario è obbligato a prendere in deposito – previa redazione di un apposito verbale - , con facoltà d'uso, assumendo le conseguenti obbligazioni e responsabilità di cui agli artt. 1766 ss. del codice civile, le attrezzature balneari di proprietà dell'intestato Ente, meglio specificate nell'inventario allegato sub a) al presente atto, di cui costituisce – ad ogni effetto di legge - parte integrante e sostanziale. Si precisa che, sia alla consegna che alla relativa restituzione dei suddetti arredi ed attrezzature, dovrà provvedersi a cura e spese dell'aggiudicatario.



Disciplinare Tecnico

*per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007
di n. 4 concessioni comunali demaniali marittime recanti le sigle TE7072, TE/078, TE/085, TE/125.*

ART. 6

*Attività balneare – Delimitazione delle aree demaniali marittime
oggetto di affidamento gestionale*

- 6.1 Tutti i tratti di arenile demaniale marittimo oggetto di affidamento gestionale, ex art.1.1 del presente atto, debbono essere delimitati lateralmente, a cura dell'aggiudicatario, nel rispetto delle dimensioni lineari e di superficie indicate nel bando di gara.
- 6.2 La fascia di arenile **di ml. 5 dalla battigia** deve essere sempre lasciata libera allo scopo di consentire il libero transito.
- 6.3 Le recinzioni dovranno posizionarsi perpendicolarmente alla battigia e non debbono essere in filo spinato o rete metallica, né di materiale che possa limitare la visuale. Le stesse non possono avere altezza superiore a cm. 90 (novanta) e debbono, in ogni caso, essere interrotte prima dei 5 metri dalla battigia, per consentire la libera fruizione della fascia di cui al precedente comma 6.1.
- 6.4 Le recinzioni, sul lato verso terra, per la salvaguardia delle visuali libere, dovranno essere realizzate con strutture che **si inseriscano nel contesto paesistico circostante, che consentano la libera visuale verso il mare e non siano più alte di cm. 100 (cento).**
- 6.5 Le recinzioni di cui al presente articolo 6 dovranno essere semplicemente infisse sulla sabbia, con esclusione di qualsiasi opera cementizia o basamento.

ART. 7

Attività balneare – Spazi per attività ludiche - Requisiti

- 7.1 All'interno delle aree demaniali marittime oggetto di affidamento gestionale, ex art.1.1 del presente atto, potranno essere realizzati spazi per le attività sportive e ludiche (giochi per bambini); le relative strutture ed i manufatti dovranno essere realizzati con materiali in precario e di facile rimozione.
- 7.2 Gli spazi di cui al precedente comma 7.1 dovranno essere distanziati dagli spazi utilizzati per il posizionamento di ombrelloni, sdraio e lettini, al fine di garantire un equilibrato utilizzo degli spazi medesimi, senza interferire sulla tranquillità degli utenti dell'arenile e garantendo, al contempo, un'armonica fruizione.
- 7.3 Gli spazi di cui al precedente comma 7.1 possono essere delimitati da recinzioni aventi le medesime caratteristiche costruttive di quelle indicate all'articolo 6 del presente atto.



Disciplinare Tecnico

*per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007
di n. 4 concessioni comunali demaniali marittime recanti le sigle TE7072, TE/078, TE/085, TE/125.*

ART. 8

*Condizioni generali di fruizione degli arenili comunali
Definizioni, obblighi e divieti*

- 8.1 Per "stagione balneare" si intende il periodo temporale di apertura ed esercizio dell'attività balneare, come stabilito dalla vigente ordinanza comunale dirigenziale.
- 8.2 Per "posto" si intende lo spazio di arenile occupato da un ombrellone e n. 2 (sedie) sedie a sdraio e fruibile da non più di 4 (quattro) persone.
- 8.3 L'aggiudicatario dell'affidamento gestionale delle aree demaniali marittime di cui al precedente art. 1.1 è obbligato a vigilare ed a curare che gli utenti degli arenili comunali rispettino le condizioni generali di fruizione di cui al presente atto.
- 8.4 L'accesso agli arenili comunali attrezzati e la relativa fruizione durante la stagione balneare sono subordinati al pagamento di una tariffa.
- 8.5 L'accesso è consentito dalle ore 08.30 alle ore 19.30; l'orario di balneazione ha inizio alle ore 09.00 e termina alle ore 19.30.
- 8.6 Il pagamento della tariffa dà diritto alla permanenza sull'arenile sino al termine dell'orario di balneazione; l'aggiudicatario è obbligato a comunicare le tariffe applicate ed il periodo di apertura stagionale dell'attività, ai sensi degli artt. 29 e 53 della L.R. Lazio n. 13/2007.
- 8.7 Ogni ombrellone può essere usufruito da un numero massimo di 4 (quattro) persone.
- 8.8 Fermi restando gli obblighi ed i divieti previsti dalla vigente ordinanza balneare comunale, sugli arenili comunali attrezzati **NON è consentito:**
- 8.8.1 collocare, spostare o comunque posizionare gli ombrelloni senza l'assenso del personale preposto;
- 8.8.2 portare propri ombrelloni, lettini, sdraio, poltroncine etc. all'interno dell'arenile;
- 8.8.3 posizionare lettini o sdraio innanzi alla prima fila di ombrelloni;
- 8.8.4 tenere aperti gli ombrelloni dopo le ore 19.30;
- 8.8.5 occupare con lettini, sdraio, asciugamano, ecc., la zona di 5 (cinque) metri dalla battigia, destinata al libero transito;
- 8.8.6 tenere un comportamento scorretto, sconveniente o comunque tale da arrecare disturbo o molestia agli altri utenti;



Disciplinare Tecnico

*per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007
di n. 4 concessioni comunali demaniali marittime recanti le sigle TE7072, TE/078, TE/085, TE/125.*

- 8.8.7 depositare sotto il proprio ombrellone o sull'arenile, canotti, giocattoli a vista o in buste, o altri oggetti;
- 8.8.8 permanere sull'imbarcazione di salvataggio ed usare o manomettere le relative dotazioni di bordo;
- 8.8.9 utilizzare imbarcazioni, materassini, gommoni, braccioli e quant'altro possa costituire superficie di spinta per il vento, in caso di condizioni meteomarine sfavorevoli, segnalate con apposita bandiera rossa;
- 8.8.10 l'esercizio di attività o giochi in grado di arrecare nocumento o disturbo alla quiete dei bagnanti;
- 8.8.11 la vendita NON autorizzata di merci;
- 8.8.12 abbandonare rifiuti o immondizie al di fuori delle apposite zone di raccolta.
- 8.9 L'Amministrazione NON risponde del furto, del danneggiamento, della distruzione (totale o parziale) dei beni dei fruitori, e non è responsabile di eventuali ammanchi di denaro. In particolare si specifica che alcun bene può ritenersi preso in consegna e/o in custodia.
- 8.10 L'Amministrazione NON risponde dei danni fisici subiti dai fruitori, intendendosi l'accesso all'arenile e la balneazione effettuati a loro rischio e pericolo.
- 8.11 La validità e gli effetti dei rapporti contrattuali che sorgono in virtù del pagamento delle tariffe previste dal precedente art. 8.4 sono subordinati al puntuale rispetto, da parte degli utenti, delle condizioni generali stabilite nel presente atto.
- 8.12 Resta convenuto, per patto espresso, che la violazione anche di una soltanto delle condizioni predette da parte degli utenti, dà diritto all'Amministrazione ed all'aggiudicatario di chiedere la risoluzione del rapporto contrattuale, con la conseguente sospensione dei servizi e la correlativa perdita delle somme pagate, senza alcun diritto al rimborso.

ART. 9

Tariffe agevolate - Condizioni

- 9.1 I cittadini residenti nel Comune di Terracina al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della stagione balneare di esercizio dell'attività hanno diritto di corrispondere tariffe agevolate, nella misura stabilita al successivo comma 9.3 e comunque nei limiti dei posti disponibili, come definiti dal precedente art. 8.2.-
- 9.2 Per avere diritto alle tariffe agevolate per i cittadini residenti nel Comune di Terracina, gli interessati dovranno esibire, all'atto del pagamento, un documento



Disciplinare Tecnico

per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007
di n. 4 concessioni comunali demaniali marittime recanti le sigle TE/072, TE/078, TE/085, TE/125.

in corso di validità attestante l'effettiva residenza (ad es.: carta d'identità, patente di guida, tessera elettorale) o relativa copia conforme oppure dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza, corredata da copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.

- 9.3 Ai cittadini residenti nel Comune di Terracina sono applicate tariffe agevolate, determinate come segue:

Tariffa giornaliera (ombrellone + 2 sdraio)	€ 8,50
Tariffa giornaliera (ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino)	€ 11,50
Tariffa giornaliera (ombrellone + 2 lettini)	€ 15,50
Tariffa settimanale (15 giugno e 15 settembre) – ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]	€ 41,50
Tariffa quindicinale (15 giugno e 15 settembre) – ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]	€ 69,50
Tariffa settimanale (luglio o agosto) – ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]	€ 52,00
Tariffa quindicinale (luglio o agosto) – ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]	€ 113,00
Tariffa mensile (luglio o agosto) – ombrellone + 2 sdraio	€ 180,00
Tariffa stagionale (15 giugno – 15 settembre) – ombrellone + 2 sdraio	€ 410,00
Tariffa stagionale (15 giugno – 15 settembre) – ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino [solo per gli arenili di cui alle concessioni demaniali marittime TE/078 e TE/085]	€ 485,00

- 9.4 Le persone disabili aventi un grado d'invalidità **NON inferiore** ai 2/3 (due terzi) o al **75%** (settantacinqueper cento) hanno diritto a corrispondere tariffe agevolate, nella misura stabilita dal successivo comma 9.6 e comunque nei limiti dei posti disponibili come definiti dal precedente art. 8.2., fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 9.9 e 9.10.-
- 9.5 Per avere diritto alle tariffe agevolate per le persone disabili, gli interessati dovranno esibire, all'atto del pagamento, il tesserino/documento di invalidità o relativa copia conforme, attestante la misura del grado d'invalidità.
- 9.6 Alle persone invalide sono applicate tariffe agevolate, determinate come segue:



Disciplinare Tecnico

per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007
di n. 4 concessioni comunali demaniali marittime recanti le sigle TE7072, TE/078, TE/085, TE/125.

Tariffa giornaliera (ombrellone + 2 sdraio)	€7,50
Tariffa giornaliera (ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino)	€10,50
Tariffa giornaliera (ombrellone + 2 lettini)	€13,50
Tariffa settimanale (15 giugno e 15 settembre) – ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]	€31,50
Tariffa quindicinale (15 giugno e 15 settembre) – ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]	€53,50
Tariffa settimanale (luglio o agosto) – ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]	€43,50
Tariffa quindicinale (luglio o agosto) – ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]	€88,00
Tariffa mensile (luglio o agosto) – ombrellone + 2 sdraio	€150,00
Tariffa stagionale (15 giugno – 15 settembre) – ombrellone + 2 sdraio	€340,00
Tariffa stagionale (15 giugno – 15 settembre) – ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino [solo per gli arenili di cui alle concessioni demaniali marittime TE/078 e TE/085]	€390,00

- 9.7 Qualora l'aggiudicatario abbia offerto – in applicazione del bando di gara – una percentuale di ribasso sulle tariffe agevolate di cui ai precedenti commi 9.3 e 9.6, le tariffe medesime si intendono rideterminate in ragione della predetta percentuale .
- 9.8 Alle **persone disabili** deve essere garantita – previo pagamento della tariffa di cui al presente atto – la fruizione degli arenili comunali in ragione di **almeno il 5% (cinqueper cento) della superficie complessiva di ciascuno** dei quattro tratti di arenile oggetto dell'affidamento gestionale.
- 9.9 Qualora l'aggiudicatario abbia offerto – in applicazione del bando di gara – una percentuale aggiuntiva sulla superficie di cui al precedente comma 9.8, la superficie medesima si intende rideterminata in ragione della predetta percentuale.
- 9.10 Il pagamento della tariffa comporta per gli utenti il diritto ad accedere all'arenile comunale attrezzato ed a fruire di un ombrellone e di due sedie a sdraio, oltre ai servizi previsti nel presente atto, ed implica la piena conoscenza ed accettazione delle prescrizioni e condizioni generali qui formalmente contemplate.-



Disciplinare Tecnico

*per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007
di n. 4 concessioni comunali demaniali marittime recanti le sigle TE7072, TE/078, TE/085, TE/125.*

ART. 10

Tipologia dei servizi erogati

- 10.1 Sugli arenili comunali, attrezzati oltre alla messa a disposizione di ombrelloni e sedie a sdraio, vengono erogati i seguenti servizi, a cura e spese dell'aggiudicatario dell'affidamento gestionale:
- *Servizio di assistenza e salvataggio bagnanti*
 - *Servizio Pulizia dell'arenile*
 - *Servizio di vigilanza diurna e direzione*
 - *Servizio docce e W.C.*
 - *Servizio di guardiana notturna*
- 10.2 I servizi erogati hanno carattere di continuità, nei limiti e negli orari disciplinati dal presente atto.
- 10.3 Tutti gli utenti sono uguali ed hanno diritto allo stesso trattamento. L'uguaglianza va intesa come divieto d'ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, come uniformità delle prestazioni che possono essere eventualmente adattate alle esigenze del singolo utente.

ART. 11

Servizio di assistenza e salvataggio bagnanti – Modalità di erogazione

- 11.1 L'aggiudicatario della gestione degli arenili comunali come individuati all'art. 1.1 del presente atto è obbligato all'erogazione del servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti, con apposito assistente abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto.
- 11.2 Il predetto assistente indossa – ai fini della pronta riconoscibilità - una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO" o altra scritta ben visibile che identifica la sua funzione (es. "ASSISTENTE", "BAGNINO", ecc.) ed è dotato di fischiello.
- 11.3 Il numero minimo degli assistenti al salvataggio è quello stabilito dalla vigente ordinanza balneare dirigenziale emessa dal Comune di Terracina, d'intesa con il Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Terracina.
- 11.4 L'erogazione del servizio di assistenza e salvataggio comporta l'inderogabile dotazione di pattini di salvataggio – omologati R.I.Na. – completi di tutte le attrezzature di bordo (salvagente anulare omologato R.I.Na, munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, nonché di un mezzo marinaio o gaffa); il numero minimo dei pattini di salvataggio è quello stabilito dalla vigente ordinanza



Disciplinare Tecnico

*per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007
di n. 4 concessioni comunali demaniali marittime recanti le sigle TE7072, TE/078, TE/085, TE/125.*

- balneare dirigenziale emessa dal Comune di Terracina, d'intesa con il Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Terracina.
- 11.5 Il servizio è erogato quotidianamente dalle ore 09.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
- 11.6 Il servizio può essere sospeso, tutti i giorni, dalle ore 14.00 alle ore 15.30 per pausa sindacale; in caso di sospensione è vietata la balneazione in detta fascia oraria, che – se effettuata – è a totale rischio e pericolo dell'utenza.
- 11.7 Durante il predetto periodo di sospensione del servizio viene inalberata la bandiera rossa, indicante la situazione di pericolo per la balneazione.
- 11.8 L'assistente al salvataggio non può essere distratto o impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio - salvi i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro assistente abilitato - e staziona nell'apposita postazione oppure in mare, sull'imbarcazione di salvataggio.

ART. 12

Servizio di pulizia dell'arenile – Modalità di erogazione

- 12.1 Sugli arenili comunali attrezzati è erogato a cura e spese dell'aggiudicatario il servizio di pulizia dell'arenile. Esso viene effettuato due volte al giorno, almeno un'ora prima ed un'ora dopo, rispettivamente, dell'inizio e del termine dell'orario di balneazione, come previsto dalla vigente ordinanza balneare comunale.
- 12.2 La pulizia è finalizzata a garantire condizioni di igiene e nettezza dell'arenile allo scopo di prevenire danni all'incolumità dell'utenza, nonché di garantire un'ottimale fruizione dell'arenile stesso.

ART. 13

Servizio di vigilanza diurna – Modalità di erogazione

- 13.1 L'aggiudicatario dell'affidamento gestionale degli areni comunali di cui all'art. 1.1 del presente atto svolge compiti di vigilanza e di direzione della gestione degli arenili stessi.
- 13.2 In particolare l'aggiudicatario assolve ai seguenti compiti:
- 13.2.1 provvede all'organizzazione ed alla gestione dell'arenile comunale attrezzato, in conformità del presente atto, della vigente ordinanza



Disciplinare Tecnico

*per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007
di n. 4 concessioni comunali demaniali marittime recanti le sigle TE7072, TE/078, TE/085, TE/125.*

- balneare comunale, e delle norme nazionali e regionali in materia di demanio marittimo;
- 13.2.2 pianifica il lavoro del personale, con particolare vigilanza sull'efficienza del servizio di assistenza e salvataggio dei bagnanti;
- 13.2.3 sovrintende al *buon* funzionamento delle infrastrutture (ad es.: docce, quadri elettrici, impianti di emergenza, dotazioni di soccorso ed antincendio, ecc.);
- 13.2.4 garantisce il rispetto delle norme di sicurezza, ivi comprese le disposizioni contenute nel presente atto e nella vigente ordinanza balneare comunale;
- 13.2.5 si relaziona con i competenti Dipartimenti comunali, rappresentando per iscritto eventuali esigenze o situazioni di criticità gestionali la cui definizione sia ritenuta utile alla globale efficienza della gestione degli arenili in questione;
- 13.2.6 al termine della stagione balneare, effettua formale rendicontazione delle tariffe introitate, referendo per iscritto al Responsabile del Dipartimento Risorse Finanziarie del Comune, dandone conoscenza al Responsabile del Settore Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

ART. 14

Servizio docce e W.C. – Modalità di erogazione

- 14.1 Gli arenili comunali attrezzati sono dotati di servizio docce e W.C., dimensionati anche per le esigenze di soggetti con ridotta capacità motoria.
- 14.2 L'uso di detto servizio è compreso nella tariffa corrisposta.
- 14.3 L'utilizzo del servizio docce non consente l'uso di saponi, shampoo e detergenti, in genere.
- 14.4 L'uso del W.C. è subordinato all'osservanza di norme minimali di igiene e di pulizia, nel rispetto di canoni elementari di civismo e di buona educazione.

ART. 15

Servizio di guardiana notturna – Modalità di erogazione

- 15.1 L'aggiudicatario della gestione degli arenili comunali attrezzati è obbligato ad erogare un servizio di guardiana notturna, allo scopo di prevenire danni alle attrezzature balneari, alle infrastrutture ed all'arenile, in genere.



Disciplinare Tecnico

*per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007
di n. 4 concessioni comunali demaniali marittime recanti le sigle TE7072, TE/078, TE/085, TE/125.*

- 15.2 Il servizio di guardiania notturna è erogato quotidianamente dalle ore 24.00 alle ore 08.00, da personale abilitato.
- 15.3 Il personale incaricato di detto servizio è tenuto al rigoroso rispetto dell'orario di cui al precedente punto 15.2.-
- 15.4 Il personale in questione, all'inizio del turno di servizio, provvede alla conta degli ombrelloni e delle sedie a sdraio, verificandone l'integrità, nonché accerta lo stato delle infrastrutture e ne annota l'esito su apposito registro; pari operazione viene svolta al termine del turno di servizio.

ART. 16

Dotazioni di sicurezza – Impianto antincendio

- 16.1 L'aggiudicatario ha l'obbligo di predisporre – a servizio dell'area demaniale oggetto dell'affidamento in gestione - idonei mezzi e tutte le cautele finalizzate alla prevenzione antincendio, anche in conformità di quanto previsto alla vigente ordinanza balneare dirigenziale emessa dal Comune di Terracina, d'intesa con il Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Terracina.

ART. 17

Obbligo assicurativo a copertura della responsabilità civile

- 17.1 L'aggiudicatario è obbligato a stipulare apposito contratto assicurativo a copertura della responsabilità civile per danni conseguenti alla gestione degli arenili comunali di cui all'art. 1.1 del presente atto e con un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00).

ART. 18

*Scadenza, revoca o decadenza dell'autorizzazione all'affidamento in gestione
Condizioni, limiti, responsabilità*

- 18.1 Alla scadenza del provvedimento autorizzatorio dell'affidamento in gestione degli indicati arenili comunali di cui all'art. 1.1, l'aggiudicatario dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed entro gg. 30 (trenta) dalla predetta scadenza, alla rimozione delle strutture, lasciando liberi gli arenili in concessione al Comune di Terracina e garantendone il pristino stato, nonché alla riconsegna al Comune di Terracina – concessionario ed aggiudicante – delle attrezzature balneari ricevute in deposito,



Disciplinare Tecnico

*per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007
di n. 4 concessioni comunali demaniali marittime recanti le sigle TE7072, TE/078, TE/085, TE/125.*

- previa redazione di un apposito verbale, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 5.8 del presente atto.
- 18.2 In caso di inosservanza del termine di gg. 30 (trenta) per lo sgombero dell'area demaniale marittima, il Comune di Terracina avrà facoltà di depositare le strutture presso un deposito giudiziario, con il correlativo aggravio di spese di rimozione, trasporto e custodia a carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà comunque versare al Comune di Terracina una penale per ogni giorno di ritardo pari alle tariffe giornaliera applicata ai cittadini NON residenti e comunicata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 29 e 53 della L.R. Lazio n. 13/2007.
- 18.3 Il Comune di Terracina avrà facoltà di provvedere a rimborsarsi delle eventuali spese di rimozione sostenute a danno dell'aggiudicatario, rivalendosi sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita delle strutture rimosse, che sarà effettuata senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità dell'aggiudicatario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalla legge.
- 18.4 Il Comune di Terracina si riserva - senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere - la facoltà di revocare l'autorizzazione all'affidamento in gestione, a causa di sopravvenuti interessi pubblici ostativi al suo mantenimento in vigore o per l'entrata in vigore di nuove norme che non consentano il rilascio del citato titolo autorizzatorio; ad avvenuta notifica del provvedimento di revoca, l'aggiudicatario è tenuto all'osservanza degli obblighi ripristinatori nel termine e nei modi di cui al precedente comma 18.1 e con l'eventuale applicazione delle penalità di cui al precedente comma 18.2.
- 18.5 Il Comune di Terracina, concessionario ed aggiudicante, ha facoltà di procedere alla decadenza in tutto od in parte del provvedimento autorizzatorio di affidamento in gestione, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- a) mancata esecuzione - entro gg. 20 (venti) dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione all'affidamento gestionale - delle eventuali opere provvisoriale di cui al progetto allegato all'offerta prescelta ed aggiudicataria ovvero mancata erogazione, nel medesimo termine, dei servizi di cui all'art. 10 del presente atto;
 - b) mancato esercizio della gestione per almeno 2 (due) mesi estivi, anche non continuativi, durante l'intero periodo dell'affidamento gestionale;
 - c) mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo delle concessioni demaniali comunali meglio specificate nell'art. 1.1 del presente atto;
 - d) revoca o mancato rinnovo della fidejussione bancaria ovvero della polizza assicurativa relativa al deposito cauzionale, previsto dal Bando di gara;



Disciplinare Tecnico

*per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007
di n. 4 concessioni comunali demaniali marittime recanti le sigle TE7072, TE/078, TE/085, TE/125.*

- e) sostituzione di altri nell'esercizio della gestione oggetto dell'affidamento regolato dal presente atto e dal correlativo titolo autorizzatorio;
 - f) inadempienza degli obblighi derivanti dal presente disciplinare, dal titolo autorizzatorio dell'affidamento gestionale o comunque imposti da norme di leggi o regolamenti, nonché dai titoli concessori di cui all'art. 1.1 del presente atto.
- 18.6 Nei casi di cui al precedente comma, NON è riconosciuto all'aggiudicatario alcun diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio dell'affidamento gestionale.
- 18.7 Il procedimento di decadenza si articola conformemente all'art. 47 del Codice della Navigazione ed all'art. 49 della L.R. Lazio n. 13/2007; ad avvenuta notifica della declaratoria decadenziale, l'aggiudicatario è tenuto all'osservanza degli obblighi ripristinatori nel termine e nei modi di cui al precedente comma 18.1 e con l'eventuale applicazione delle penalità di cui al precedente comma 18.2.
- 18.8 E' fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni penali per i reati in cui l'aggiudicatario dovesse incorrere per le menzionate condotte trasgressive.

ART. 19

Responsabilità: condizioni, limiti, esoneri

- 19.1 L'aggiudicatario è l'unico responsabile di tutti i danni - nessuno escluso - che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza dell'esercizio gestionale degli arenili comunali di cui all'art. 1.1 del presente atto e manleva il Comune di Terracina, aggiudicante e concessionario, da ogni responsabilità o reclamo da parte di coloro che si ritenessero danneggiati.
- 19.2 L'aggiudicatario dovrà provvedere, a proprie spese, alla manutenzione e a quant'altro risultasse indispensabile ad assicurare l'efficienza e l'integrità degli arenili in questione e delle opere provvisorie ivi eventualmente realizzate.
- 19.3 Il Comune di Terracina è espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità per qualsivoglia disservizio o danno derivante da cause di forza maggiore, calamità, fenomeni naturali, provvedimenti dell'Autorità, o fatti dannosi comunque imputabili ad azioni od omissioni dell'aggiudicatario, dei suoi clienti o di terzi in genere.
- 19.4 Il Comune di Terracina non è, in ogni caso, responsabile e resta comunque manlevato dall'aggiudicatario: a) per i danni a beni mobili di proprietà degli utenti da qualsivoglia causa dipendenti; b) per i danni (anche da incendio) o dei furti: agli



Disciplinare Tecnico

*per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007
di n. 4 concessioni comunali demaniali marittime recanti le sigle TE7072, TE/078, TE/085, TE/125.*

- oggetti/beni degli utenti, anche se lasciati sotto l'ombrellone, agli accessori e pertinenze (nulla escluso).
- 19.5 La fruizione degli arenili comunali di cui all'art. 1.1 del presente atto non comporta a carico del Comune di Terracina assunzione in consegna o custodia di beni di sorta.
- 19.6 La fruizione degli arenili comunali di cui all'art. 1.1 e la correlativa balneazione sono pertanto ad esclusivo rischio e pericolo dell'aggiudicatario e dei suoi clienti.

ART. 20

Controversie – Foro competente

- 20.1 Per ogni controversia afferente il presente atto ed il correlativo provvedimento autorizzatorio dell'affidamento in gestione dello specchio acqueo di cui all'art. 1.1, unico foro territorialmente competente è quello di Latina.
- 20.2 Nei casi in cui il presente atto od il correlativo provvedimento autorizzatorio dell'affidamento in gestione dei tratti di arenile demaniale marittimo di cui all'art. 1.1 prevedano obblighi di notifica all'aggiudicatario, tale notifica dovrà essere effettuata presso il domicilio dichiarato dall'aggiudicatario in sede di istanza di partecipazione alla gara per l'affidamento gestionale di che trattasi o di altro domicilio comunicato esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. al Comune di Terracina – Settore Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) – Piazza Tasso (Palazzo Braschi) – 04019 TERRACINA.
- 20.3 In caso d'irreperibilità dell'aggiudicatario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'atto notificando, per la durata di giorni dieci, all'Albo Pretorio del Comune di Terracina.

Il presente verbale viene così sottoscritto :

IL PRESIDENTE

Dott. Stefano Nardi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Ciro Castaldo

Si attesta la copertura finanziaria della spesa indicata nel presente atto.
Terracina,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **22 APR. 2010**

Terracina, **22 APR. 2010**

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

Ciro Pirchio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Ciro Castaldo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è diventata esecutiva il _____:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE